

Brescia, 23/06/2023

**ACCORDO DI BOOKING E DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE DELL'EVENTO
per EVENTO zzzz nuovo - 54 Dreamy Nights, 10/12/2026**

CONTRATTO N.3500

Con la presente scrittura privata, da valersi tra le parti ad ogni effetto di legge, le parti:

zzz

-

P.I.

di qui in avanti anche "promotore"/"organizzatore"

VIRGO S.R.L.
Via Branze 44
25123, Brescia
Italia

VAT: IT03721750986

di qui in avanti anche "produttore"/"agente"

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

il promotore si obbliga ad attribuire in via esclusiva alla società VIRGO S.R.L. incarico di svolgere le attività di booking e intermediazione commerciale dell'evento.

**zzzz nuovo
10/12/2026
54 Dreamy Nights
491 00 Corfù - Greece**

ART. 2 ATTIVITA' RISERVATE A VIRGO S.R.L.

Il promotore riconosce e conferma che il presente accordo con la società VIRGO S.R.L. ha natura esclusiva e pertanto espressamente si obbliga a non conferire per lo stesso evento il medesimo incarico, parte di esso, e/o incarichi analoghi a soggetti terzi.

L'organizzatore si obbliga ad eseguire, a sue spese, le attività di promozione dell'evento preventivamente concordate per iscritto con VIRGO S.R.L..

Qualsiasi materiale destinato alla promozione dell'evento verrà fornito in via esclusiva da VIRGO S.R.L. tramite il Press Kit fornito direttamente dalla società di intermediazione commerciale dell'evento.

Ogni tipo di intervista, registrazione e, più in generale, ogni attività diretta a promuovere l'evento con qualsiasi mezzo dovrà essere preventivamente approvata per iscritto da VIRGO S.R.L..

ART. 3 COMPENSO

Il promotore si impegna a corrispondere a VIRGO S.R.L. a titolo di compenso la somma pari a:

- euro oltre ogni e qualsiasi tassa e/o imposta come per legge + IVA 22% (pari ad euro 0,00) entro e non oltre il 00/00/0000

Il pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA SCRL

Via Diaz, 30 – 25010 San Zeno Naviglio (BS)

ACCOUNT HOLDER: VIRGO S.R.L.

IBAN: IT62J0869255210050000002442

BIC/SWIFT: CCRTIT2TH00

ADDENDUM

bbbb222

ART. 4 RIMBORSI SPESE ED ACCOMMODATION

Oltre al compenso come sopra pattuito, il promotore si obbliga nei confronti dell'agenzia a:

- Rimborsare allo staff dell'agenzia tutte le spese di trasporto;
- Garantire allo staff dell'agenzia il pernottamento ed i pasti nelle medesime strutture e secondo le medesime caratteristiche accordate all'artista in forza del contratto concluso con quest'ultimo;
- Corrispondere la somma di Euro 150 alla persona incaricata dall'agenzia di svolgere le funzioni di tour manager.

ART. 5 CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EVENTO

Il promotore si obbliga al versamento della somma pari al 50% del compenso sopra indicato in ogni ipotesi in cui, per qualunque causa intervenuta prima del pagamento integrale del compenso concordato, l'evento dovesse essere annullato, sospeso o cancellato.

Ove tali vicende si dovessero verificare dopo l'incasso del compenso dell'agenzia non sarà tenuta ad alcun obbligo di restituzione delle somme percepite in virtù dell'attività svolta per l'intermediazione dell'evento.

ART. 6 INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento, inesatto o ritardato adempimento dell'obbligazione relativa al pagamento del compenso nonché di qualsiasi altra obbligazione prevista nel presente accordo, il promotore sarà tenuto a corrispondere all'agenzia una penale di importo pari alla somma concordata a titolo di compenso oltre al rimborso di tutte le spese sostenute.

In tutte le ipotesi in cui l'agenzia, a tutela dei propri diritti ed interessi, sia chiamata a corrispondere qualsiasi importo a favore dell'artista o dell'agente, in conseguenza dell'inadempimento o inesatto adempimento da parte del promotore delle obbligazioni dal medesimo assunte nei confronti dell'artista, anche a titolo di cancellation fee (ovvero di somme dovute all'artista in qualsiasi ipotesi di cancellazione e/o sospensione dell'evento), l'agenzia avrà diritto di agire direttamente nei confronti del promotore per la restituzione integrale di ogni e qualsiasi somma versata, oltre al risarcimento dei danni sofferti.

ART. 7 COMPETENZA GIUDIZIARIA E LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, le parti riconoscono esclusivamente competente il foro di Brescia.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Ogni modifica o variazione della presente scrittura dovrà essere oggetto di specifica approvazione per iscritto a cura delle parti.

Nell'ipotesi in cui una clausola od una parte della presente scrittura risulti nulla od annullabile, le parti convengono che tale nullità od annullabilità non si estenda alle altre parti e/o alle altre clausole del contratto indipendenti da quella viziata.

La presente scrittura risolve e sostituisce ogni e qualsiasi altro precedente accordo, in qualunque forma concluso, tra le parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Brescia, li 23/06/2023

Timbro e firma Promoter/Organizzatore



ph. Violante P.

Timbro e firma Produttore/Agente

VISION

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed ove occorrer possa, si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 21; 22; 23.

Timbro e firma Promoter/Organizzatore

Timbro e firma Produttore/Agente



ph. Violante P.

VISION